



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)



**ORDINANZA**

**N.36 DEL 05/03/2025**

**OGGETTO: proroga ordinanza n. 1 del 02/01/2025**

Data Pubblicazione 07/03/2025  
L'incaricato all'Albo Pretorio

**IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 06**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

*Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del sottoscritto, di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana, relativamente al procedimento in oggetto;*

**CONSIDERATO CHE con ordinanza n. 1 del 02/01/2025 era stata disposta la modifica temporanea della disciplina della circolazione e della sosta in Somma Vesuviana IN VIA MACEDONIA E IN VIA COSTANTINOPOLI e più precisamente: LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE** regolato con impianto semaforico e movieri, **E DIVIETO DI SOSTA** nell'area interessata dai lavori, **DAL GIORNO 7/1/2025 PER GIORNI 60 per lavori di**

**“realizzazione nuova condotta idrica” - come da ordini di intervento GORI 908856250**, ad opera della medesima ditta e per conto di “GORI S.p.a. Gestione Ottimale Risorse Idriche” – sede legale e direzione generale alla Via Trentola n. 211 – 80056 Ercolano;

**VISTA la richiesta di proroga** dell’ordinanza n. 1 del 02/01/2025 **per ulteriori trenta giorni** della società “**Idroambiente s.r.l.**”, con sede legale in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 259, pervenuta a questo Ente tramite pec del 24/02/2025;

**RITENUTO** di dover accogliere l’istanza e nel contempo, di procedere a disciplinare la circolazione e la sosta nel tratto di strada interessato dai lavori, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e dover assicurare condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale e veicolare;

**VISTO** l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, da leggersi in combinato disposto con le norme contenute nel D.P.R. 495/92 “Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del Codice della Strada”;

**VISTI** gli articoli 107 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 2/2025 di individuazione e nomina del Responsabile della P.O. 6 – Comando di Polizia Municipale;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, salvo ultimazione anticipata dei lavori e salvo ss.mm.ii. e/o slittamento degli stessi per avverse condizioni meteorologiche ad altra data, la seguente disciplina temporanea della circolazione e della sosta:

- **LA PROROGA DELL’ORDINANZA N. 1 DEL 02/01/2025 FINO AL 07/04/2025;**
- **LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE** regolato con impianto semaforico e movieri, **E DIVIETO DI SOSTA** nell’area interessata dai lavori, **IN VIA MACEDONIA**

**DALL'INTERSEZIONE CON VIA MARIGLIANO FINO AL CIVICO 132 DI VIA COSTANTINOPOLI.**

È fatto obbligo al direttore dei lavori e per esso alla ditta esecutrice:

- di posizionare in loco idonea segnaletica di cantiere stradale, di presegnalamento dello stesso e di eventuali percorsi alternativi in caso di chiusura strada;
- di adottare ogni idonea misura per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;
- di garantire nei casi di chiusura traffico, il transito pedonale e ove possibile e/o necessario quello veicolare dei residenti in sicurezza;
- di garantire il transito veicolare in sicurezza nel tratto di strada in oggetto;
- **di predisporre, al termine delle operazioni, il completo ripristino a regola d'arte del manto stradale interessato dai lavori e della segnaletica.**

La posa della prescritta e regolare segnaletica stradale sarà effettuata a cura e spese della società appaltatrice delle opere da farsi.

Ogni eventuale integrazione e/o variazione va preventivamente concordata con il Comando di Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 07/08/1990 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione all'art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di circolazione stradale.

I trasgressori saranno puniti con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Si trasmette all'ufficio competente per la successiva pubblicazione e fascicolazione nel registro delle ordinanze, tutto quanto in ossequio alla normativa vigente.

Copia della presente verrà trasmessa ai soggetti indicati dal vigente art. 12 del D. Lgs. 285/1992 per l'osservanza della presente ordinanza, facendo obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

L'istruttore

Ag. Maria Rosaria Gambardella

**Il Comandante della P.M.**

Ten. Col. BRUNO Ciro